

Truffa – Cassazione Penale: ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente si ha riguardo al luogo in cui si è conseguito l'ingiusto profitto

09 Febbraio 2017

Filodiritto editore

Nei mesi scorsi, la Cassazione, su ricorso proposto da un soggetto condannato per il reato di furto aggravato, si è pronunciata sulla definizione di **momento consumativo** nel reato in questione, rilevante ai fini della **individuazione del giudice territorialmente competente**.

Infatti, a norma dell'articolo 8, comma primo, del Codice di Procedura Penale, *“la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato”*.

Il caso in esame

Con sentenza in data 19 febbraio 2016, la Corte d'appello di Bologna aveva confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara, con la quale un soggetto imputato del reato di truffa aggravata era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed 800 euro di multa.

Avverso la sentenza della Corte territoriale, l'imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la nullità della stessa per inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 8 del codice di rito.

Richiamando il prevalente orientamento giurisprudenziale, la difesa dell'imputato rilevava come il momento consumativo del reato di truffa fosse da individuarsi nell'**effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa**, e, dunque, il luogo in cui radicare la competenza territoriale era da ritenersi **quello in cui era avvenuto il passaggio del bene economico nella sfera di disponibilità dell'agente**.

Nel caso di specie, **il luogo dell'atto di disposizione patrimoniale da parte della persona offesa non coincideva con il luogo di conseguimento del profitto da parte del soggetto agente**, in quanto il pagamento della somma di denaro era avvenuto mediante **bonifico bancario**, effettuato dalla persona offesa in Ferrara e giunto sul conto corrente dell'imputato, acceso presso un istituto di credito di Brescia. Dunque, individuato il momento consumativo nell'effettivo arricchimento dell'agente, la difesa rilevava come il luogo in cui si era radicata la competenza all'accertamento del fatto di reato era Brescia, essendosi lì registrato l'accredito.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenuto pienamente condivisibile la tesi difensiva, rilevando come, ai fini della individuazione del momento consumativo del reato e, conseguentemente, del luogo in cui si radica la competenza, si debba tener conto dello strumento di pagamento attraverso il quale si è avuta la *deminutio patrimonii* della persona offesa e l'arricchimento della controparte.

Il reato, infatti, si consuma nel luogo in cui il soggetto attivo procura a sé o ad altri l'ingiusto profitto, che può non coincidere con il luogo in cui si verifica il danno per la persona offesa.

Così, nel caso di pagamento effettuato tramite **versamento su postepay**, atteso che la prepagata non è

collegata ad alcun conto corrente e il titolare consegue immediatamente l'accredito, *“il conseguimento del profitto da parte del truffatore si verifica nel momento stesso in cui la parte offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta ricaricabile a lui intestata: detto versamento, pertanto, realizza contestualmente l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente che ha avuto immediatamente a disposizione la somma versata”* e, dunque, in questo luogo si radica la competenza territoriale.

Diversamente, nel caso di **pagamento mediante bonifico bancario**, i tempi in cui si subisce il danno, da una parte, e si consegue l'ingiusto profitto, dall'altro, non coincidono, in quanto il denaro **non arriva immediatamente nella disponibilità del beneficiario** e nelle more del trasferimento la transazione può essere interrotta, evitando la consumazione del reato. Inoltre, l'arricchimento avviene sul conto corrente, con conseguente radicamento della competenza **nel luogo in cui il conto è stato acceso**.

Nel caso di specie, il pagamento della somma di denaro, disposto con bonifico bancario, da parte della persona offesa era partito da Ferrara ed era giunto a Brescia, ove l'imputato aveva acceso il proprio conto corrente su cui si era avuto l'accredito. In questo modo, si era spostata la competenza presso il locale Tribunale.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando per un nuovo esame sulla base del seguente principio di diritto: *“nel bonifico bancario il momento dell'ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro, oggetto dell'operazione bancaria, come destinazione un conto corrente diverso da quello dell'ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall'ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione”*.

(Corte di Cassazione - Sezione Feriale, Sentenza 8 settembre 2016, n. 37400)

Nei mesi scorsi, la Cassazione, su ricorso proposto da un soggetto condannato per il reato di furto aggravato, si è pronunciata sulla definizione di **momento consumativo** nel reato in questione, rilevante ai fini della **individuazione del giudice territorialmente competente**.

Infatti, a norma dell'articolo 8, comma primo, del Codice di Procedura Penale, *“la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato”*.

Il caso in esame

Con sentenza in data 19 febbraio 2016, la Corte d'appello di Bologna aveva confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara, con la quale un soggetto imputato del reato di truffa aggravata era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed 800 euro di multa.

Avverso la sentenza della Corte territoriale, l'imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la nullità della stessa per inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 8 del codice di rito.

Richiamando il prevalente orientamento giurisprudenziale, la difesa dell'imputato rilevava come il momento consumativo del reato di truffa fosse da individuarsi nell'**effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa**, e, dunque, il luogo in cui radicare la competenza territoriale era da ritenersi **quello in cui era avvenuto il passaggio del bene economico nella sfera di disponibilità dell'agente**.

Nel caso di specie, **il luogo dell'atto di disposizione patrimoniale da parte della persona offesa non coincideva con il luogo di conseguimento del profitto da parte del soggetto agente**, in quanto il pagamento della somma di denaro era avvenuto mediante **bonifico bancario**, effettuato dalla persona offesa in Ferrara e giunto sul conto corrente dell'imputato, acceso presso un istituto di credito di Brescia. Dunque, individuato il momento consumativo nell'effettivo arricchimento dell'agente, la difesa rilevava

come il luogo in cui si era radicata la competenza all'accertamento del fatto di reato era Brescia, essendosi lì registrato l'accredito.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenuto pienamente condivisibile la tesi difensiva, rilevando come, ai fini della individuazione del momento consumativo del reato e, conseguentemente, del luogo in cui si radica la competenza, si debba tener conto dello strumento di pagamento attraverso il quale si è avuta la *deminutio patrimonii* della persona offesa e l'arricchimento della controparte.

Il reato, infatti, si consuma nel luogo in cui il soggetto attivo procura a sé o ad altri l'ingiusto profitto, che può non coincidere con il luogo in cui si verifica il danno per la persona offesa.

Così, nel caso di pagamento effettuato tramite **versamento su postepay**, atteso che la prepagata non è collegata ad alcun conto corrente e il titolare consegue immediatamente l'accredito, *“il conseguimento del profitto da parte del truffatore si verifica nel momento stesso in cui la parte offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta ricaricabile a lui intestata: detto versamento, pertanto, realizza contestualmente l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente che ha avuto immediatamente a disposizione la somma versata”* e, dunque, in questo luogo si radica la competenza territoriale.

Diversamente, nel caso di **pagamento mediante bonifico bancario**, i tempi in cui si subisce il danno, da una parte, e si consegue l'ingiusto profitto, dall'altro, non coincidono, in quanto il denaro **non arriva immediatamente nella disponibilità del beneficiario** e nelle more del trasferimento la transazione può essere interrotta, evitando la consumazione del reato. Inoltre, l'arricchimento avviene sul conto corrente, con conseguente radicamento della competenza **nel luogo in cui il conto è stato acceso**.

Nel caso di specie, il pagamento della somma di denaro, disposto con bonifico bancario, da parte della persona offesa era partito da Ferrara ed era giunto a Brescia, ove l'imputato aveva acceso il proprio conto corrente su cui si era avuto l'accredito. In questo modo, si era spostata la competenza presso il locale Tribunale.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando per un nuovo esame sulla base del seguente principio di diritto: *“nel bonifico bancario il momento dell'ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro, oggetto dell'operazione bancaria, come destinazione un conto corrente diverso da quello dell'ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall'ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione”*.

(Corte di Cassazione - Sezione Feriale, Sentenza 8 settembre 2016, n. 37400)

TAG: *Truffa, pagamenti on-line, competenza territoriale, consumazione, Diritto delle nuove tecnologie e delle comunicazioni, penale, Procedura penale*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre

copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.